

Il credito del professionista che ha assistito l'impresa nella preparazione della domanda di concordato preventivo va ammesso in prededuzione nel successivo fallimento

Cassazione civile, sez. I, 9 maggio 2014. Pres. Rordorf. Estensore Ragonesi.

Fallimento- Successione di procedure concorsuali - Concordato preventivo - Crediti sorti in funzione del concordato preventivo - Prededuzione - Sussistenza - Limiti.

Il credito del professionista sorto a seguito delle prestazioni rese in favore dell'impresa per la redazione del concordato preventivo e per la relativa assistenza, va soddisfatto in via di prededuzione, ai sensi dell'art. 111, comma 2, l.f., norma che ha portata generale e che non prevede alcuna restrizione e risponde all'esigenza di favorire il ricorso alle procedure concorsuali diverse dal fallimento.

omissis

Svolgimento del processo

Gli avvocati T.G., M.S. e L.D. proponevano opposizione innanzi al Tribunale di Matera avverso il decreto con cui il giudice delegato al fallimento Produzione Industriale Mobili Imbottiti s.p.a., già Nicoletti S.p.a. in liquidazione, non aveva riconosciuto la prededuzione del credito vantato da essi ammettendolo in via privilegiata per Euro 275.000,00 ed in via chirografaria per Euro 8.062,03.

In particolare, ad avviso degli opposenti, il decreto sarebbe stato illegittimo in quanto non avrebbe ammesso in prededuzione il credito maturato per l'attività consistita nello studio e nella istruttoria finalizzati alla presentazione della domanda di concordato preventivo ammesso con decreto del Tribunale di Matera del 12.2.2009.

La curatela, non si costituiva in giudizio.

Il tribunale, rilevato che il giudizio di opposizione involgeva la problematica relativa alla interpretazione del novellato L. Fall., art. 111, comma 2L.F. (RD 267/1942) secondo cui "sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali crediti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del comma 1, n. 1)", ha ritenuto che la prededucibilità potesse essere riconosciuta solo se la domanda di concordato fosse stata prevista e riconosciuta con il provvedimento del tribunale di ammissione alla procedura.

Avverso il detto decreto ricorrono per cassazione i citati avvocati sulla base di tre motivi cui resiste la curatela fallimentare.

Entrambe le parti hanno depositato memorie

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti contestano la decisione impugnata sostenendo che, ai sensi della L. Fall., art. 111, i crediti

derivanti dalla predisposizione del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo devono ritenersi sorti in funzione della procedura e, come tali, vanno ammessi al passivo del fallimento in prededuzione.

Con il secondo motivo contestano che la L. Fall., art. 182 quater, abbia portata interpretativa della L. Fall., art. 111.

Con il terzo motivo contestano il decreto impugnato laddove lo stesso appare escludere la prededucibilità dei crediti non espressamente indicati dalla legge.

I tre motivi, tra loro connessi, possono essere esaminati congiuntamente e gli stessi si rivelano fondati.

Questa Corte ha già chiarito che lo scopo del concordato preventivo e dell'amministrazione controllata è non solo quello del recupero aziendale, ma anche quello di soddisfare - per quanto possibile - i creditori. Ne consegue che al credito dei professionisti, che abbiano prestato la loro opera, anche prima dell'entrata in vigore della L. Fall., nuovo art. 111, per il risanamento dell'impresa ovvero per prevenirne la dissoluzione, può essere riconosciuta la collocazione in prededuzione nella misura in cui le relative prestazioni si pongano in rapporto di adeguatezza funzionale con le necessità risanatorie dell'impresa e siano state in concreto utili per i creditori, per aver loro consentito una sia pur contenuta realizzazione dei crediti. (Cass. 8534/13; Cass. 9489/13).

Alla luce di tali principi, il credito del professionista, sorto a seguito delle prestazioni rese in favore del fallimento per la redazione del concordato preventivo e per la relativa assistenza, va soddisfatto in via di prededuzione, ai sensi della L. Fall., art. 111, comma 2, che ha portata generale e che non prevede alcuna restrizione e risponde all'esigenza di favorire il ricorso alle procedure concorsuali diverse dal fallimento, senza che, in senso contrario, possa essere invocata la limitazione alla prededucibilità prevista dalla L. Fall., art. 182 quater, che regola un ambito diverso e, in ogni caso, è stata superata dal successivo intervento operato con la L. n. 122 del 2010 (Cass. 8533/13).

Questa Corte a tale proposito ha ulteriormente rilevato che la ratio appena evidenziata trova conferma e corrispondenza "con altre norme introdotte con la medesima riforma del 2005 (omissis) tra le quali viene in evidenza, con riferimento al tema specifico in esame, la L. Fall., art. 67, lett. g), che sottrae alla revocatoria fallimentare i pagamenti dei debiti liquidi ed esigibili eseguiti dall'imprenditore alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alla procedura di concordato preventivo. Nella statuita non revocabilità, in astratto, di ogni atto di pagamento di tali crediti è invero agevole ravvisare l'intenzione del legislatore di perseguire il già evidenziato obiettivo di incentivare l'accesso dell'imprenditore in crisi al concordato preventivo - accesso che può richiedere la disponibilità di un ausilio tecnico e/o giuridico - rimuovendo anche l'incertezza che deriverebbe dalla soggezione al rischio della revocatoria del pagamento dei relativi corrispettivi.

La comunanza di ratio tra tale norma e quella dell'art. 111, comma 2, induce dunque a ritenere che nella strumentalità di tali prestazioni rispetto all'accesso alla procedura il legislatore ravvisa quel nesso funzionale che, in caso di mancato pagamento, giustifica la prededucibilità dei crediti derivanti dalle prestazioni stesse, pur se sorti prima dell'inizio della procedura" (Cass. 5098/14).

Il ricorso va pertanto accolto con conseguente cassazione del decreto impugnato e rinvio anche per la liquidazione delle spese del presente

giudizio al Tribunale di Matera in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio al Tribunale di Matera in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2014.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2014